



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 novembre 2013
(OR. en)**

15699/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0352 (NLE)**

**ACP 171
FIN 696
PTOM 42**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il massimale per il 2015, l'importo per il 2014 e la prima quota per il 2014

**NB: IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RICHIESTA DI
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI AL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il massimale per il 2015, l'importo per il 2014 e la prima quota per il 2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE², in particolare l'articolo 7,

¹ GU L 317, del 15.12.2000, pag. 355.

² GU L 247, del 9.9.2006, pag. 32.

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario del 10° FES")³, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

³ GU L 78, del 19.3.2008, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2013 una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2015, l'importo del contributo per il 2014 e l'importo della prima quota del contributo per il 2014.
- (2) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Dato che la BEI non avanza richieste di contributi per la prima quota, la presente proposta riguarda pertanto solo importi a titolo del 10° FES per la Commissione.
- (4) Il 19 novembre 2012 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che ripartisce così il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2014: 3 250 000 000 EUR per la Commissione e 360 000 000 EUR per la BEI⁴,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁴ Doc. 15524/12.

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2015 è fissato a 3 300 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2014 è fissato a 3 100 000 000 EUR per la Commissione e a 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2014 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Prima quota dei contributi FES per il 2014 (in migliaia di EUR)

STATI MEMBRI	Ripartizione	Ripartizione	Prima quota	
	9°	10°	versata alla	versata alla
	FES	FES	BEI	Commissione
	%	%	9° FES	10° FES
BELGIO	3.92	3.53	0	70 600
DANIMARCA	2.14	2.00	0	40 000
GERMANIA	23.36	20.50	0	410 000
GRECIA	1.25	1.47	0	29 400
SPAGNA	5.84	7.85	0	157 000
FRANCIA	24.30	19.55	0	391 000
IRLANDA	0.62	0.91	0	18 200
ITALIA	12.54	12.86	0	257 200
LUSSEMBURGO	0.29	0.27	0	5 400
PAESI BASSI	5.22	4.85	0	97 000
AUSTRIA	2.65	2.41	0	48 200
PORTOGALLO	0.97	1.15	0	23 000
FINLANDIA	1.48	1.47	0	29 400
SVEZIA	2.73	2.74	0	54 800
REGNO UNITO	12.69	14.82	0	296 400
Totale parziale EUR-15	100	96.38	0	1 927 600
BULGARIA		0.14		2 800
REPUBBLICA CECA		0.51		10 200
ESTONIA		0.05		1 000
CIPRO		0.09		1 800
LETTONIA		0.07		1 400
LITUANIA		0.12		2 400
UNGHERIA		0.55		11 000
MALTA		0.03		600
POLONIA		1.30		26 000
ROMANIA		0.37		7 400
SLOVENIA		0.18		3 600
SLOVACCHIA		0.21		4 200
Totale parziale EUR-12		3.62		72 400
TOTALE EUR-27	100	100		2 000 000